



**CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO  
VALLO DELLA LUCANIA**

Eretto in Ente morale con D. P. R. del 23/10/1957

# STATUTO



**CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO  
VALLO DELLA LUCANIA**

Eretto in Ente morale con D. P. R. del 23/10/1957

**STATUTO**

Approvato con Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'8/11/2009



# INDICE

## Capo I

- Art. 1 - Natura Giuridica – Sede
- Art. 2 - Comprensorio
- Art. 3 – Consorziati
- Art. 4 – Compiti

## Capo II

- Art. 5 – Organi del Consorzio – Elezioni
- Art. 6 – Assemblea
- Art. 7 – Elenco dei consorziati aventi diritto al voto
- Art. 8 – Pubblicazione dell’elenco dei consorziati aventi diritto al voto
- Art. 9 – Reclami
- Art. 10 – Modalità di voto
- Art. 11 – Procedure di voto
- Art. 12 – Scrutinio
- Art. 13 – Diritto al voto
- Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea
- Art. 15 – Seggio elettorale
- Art. 16 – Ineleggibilità
- Art. 17 – Risultati delle elezioni
- Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Poteri
- Art. 19 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 20 – Presidente
- Art. 21 – Vice Presidente
- Art. 22 – Collegio dei Revisori dei Conti

## Capo III

- Art. 23- Accettazione della carica

- Art. 24 – Durata della carica
- Art. 25 – Dimissioni
- Art. 26 – Decadenza della carica
- Art. 27 – Cessazione
- Art. 28 – Segretario
- Art. 29 – Conflitti di interesse
- Art. 30 – Votazioni
- Art. 31 – Verbale delle adunanze
- Art. 32 – Pubblicazione delle delibere
- Art. 33 – Ricorsi
- Art. 34 – Accesso agli atti

#### Capo IV

- Art. 35 – Esercizio finanziario
- Art. 36 – Riparto delle spese
- Art. 37 – Ruoli di contribuenza
- Art. 38 – Servizio di Tesoreria
- Art. 39 – Norma transitoria

## **CAPO I**

### **Denominazione - Sede - Comprensorio - Compiti**

#### **ART. 1 Natura giuridica – Sede**

1. Il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, costituito ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 con DPR del 23 ottobre 1957 registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.1957 Rep. 26 foglio 63, è retto dal presente Statuto.
2. Il Consorzio ha sede in Vallo della Lucania (SA).

#### **ART. 2 Comprensorio**

1. Il comprensorio consortile ha una superficie territoriale totale di Ha 1.950 (millenovecentocinquanta) ricadente nei seguenti Comuni:
  - Vallo della Lucania
  - Novi Velia
  - Cannalonga
  - Moio della Civitella
2. Il perimetro consortile è quello risultante dalla corografia allegata e confina:
  - a nord con località: Massanova - Buonriparo – Volpa- Tempa, abitato di Pellare, Santo Stasi – Vallone Carmine-Montemagliano;
  - a est con: abitato di Cannalonga, Località: Vatolla - Ruocco – Foresta - abitato di Novi Velia - Torna;
  - a sud con Località: Cognulo dei Morti, Costa delle Monache – Ficarrole - Lammardo – Santo Francato – Landonfo Ogiastro - Fogna - Cigliuti;
  - a ovest con: Comune di Ceraso – Comune di Castelnuovo Cilento – Località: Foresta, Starze, - Torano - torrente Fiumicello di Vallo.

#### **ART. 3 Consortiati**

1. Fanno parte del Consorzio i possessori di immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nel comprensorio di cui al precedente art.2 e gli utenti idrici che utilizzano le acque del sistema idraulico Carmine – Nocellito – Mennoia – Macinelle – Torna a mezzo degli impianti consorziali, o che comunque traggono beneficio dall'esercizio degli impianti medesimi ed in genere dall'attività consortile.

## **ART. 4 Compiti**

1. Il Consorzio svolge i compiti istituzionali di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di miglioramento fondiario, con particolare riguardo agli impianti costituenti il sistema idrico di cui all'art.3.
2. L'attività di cui al precedente comma viene espletata allo scopo di assicurare l'approvvigionamento idrico alle aziende agricole, extragricole e, in genere, agli insediamenti rurali e di consentire attività economiche strumentali rispetto a quelle di produzione e trasformazione dei prodotti.
3. Per la concreta realizzazione dei fini istituzionali, il Consorzio assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo socio – economico del territorio.
4. L'esercizio dell'utilizzazione idrica e l'erogazione degli altri servizi sono disciplinati da appositi regolamenti, che fissano le norme relative ai rapporti del Consorzio con l'utenza, sulla base dei seguenti principi:
  - i consorziati devono partecipare alle spese di gestione delle opere e degli impianti dal cui esercizio traggono beneficio;
  - i consorziati devono fornire tutte le informazioni necessarie alla formazione ed al mantenimento del catasto delle proprietà beneficiarie dei servizi consortili;
  - i diritti e gli obblighi dei consorziati costituiscono vincolo che si trasferisce a nuovi soci nel caso di successione e passaggio di proprietà.
5. In relazione alle caratteristiche tecnico – funzionali degli impianti idraulici realizzati ed in particolare alla possibile interconnessione dei medesimi con quelli gestiti dal Consorzio Velia, il Consorzio Irriguo stabilisce apposite intese con tale ente.

## **CAPO II**

### **Organi del Consorzio - Elezioni**

## **ART. 5 Organi**

1. Sono Organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea
  - b) il Consiglio di Amministrazione
  - c) il Presidente
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti

## **ART. 6 Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai soggetti iscritti nel catasto consortile che sono tenuti a pagare il contributo in riferimento ad un titolo di diritto reale di godimento su immobili ricadenti nel comprensorio o ad uno specifico obbligo derivante da un contratto agrario.



2. Sono compiti dell'Assemblea:
  - a) l'approvazione delle modifiche allo statuto consortile, salvo la facoltà per il consiglio di aggiornare lo statuto stesso per conformarlo a nuove norme di legge e/o di regolamento;
  - b) l'approvazione della relazione tecnico-economica e finanziaria presentata dal Consiglio di Amministrazione in sede di rinnovo degli organi elettivi;
  - c) l'elezione del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti;
  - d) la fissazione dei compensi ai componenti degli organi consorziali, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia;
  - e) l'accensione di prestiti o mutui passivi.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio, ovvero da persona designata dall'Assemblea.
4. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i partecipanti un Segretario.
5. Per la trattazione degli argomenti di cui al precedente comma 2 l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti.

## **ART. 7**

### **Elenco dei consorziati aventi diritto al voto**

1. L'iscrizione nel catasto consortile dà titolo all'esercizio del diritto di voto. Tale diritto viene sospeso nel caso di morosità nel pagamento dei contributi dovuti e nel caso di provvedimenti del Consiglio di Amministrazione con cui si applicano sanzioni per inadempienze rispetto ai doveri sanciti dallo Statuto e dai regolamenti interni del Consorzio.
2. Ogniquale volta viene convocata l'Assemblea ai fini delle elezioni degli organi consorzili viene formato l'elenco dei consorziati aventi diritto al voto sulla base del catasto consortile e tenendo conto delle condizioni di cui al comma precedente.
3. Tutti i consorziati hanno uguale diritto di voto.
4. L'elenco deve contenere per ciascun avente diritto al voto:
  - le generalità;
  - i dati catastali di identificazione delle proprietà;
  - nel caso di rappresentanza necessaria di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 anche le generalità del rappresentante designato ai sensi del sesto comma dello stesso articolo.

## **ART. 8**

### **Pubblicazione dell'elenco dei consorziati aventi diritto al voto**

1. Entro i 30 giorni precedenti la data fissata per le elezioni, l'elenco dei consorziati che possono esercitare il diritto di voto viene approvato dal

Consiglio di Amministrazione e pubblicato, per quindici giorni consecutivi, nell'albo consortile.

2. Durante lo stesso periodo l'elenco generale deve essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

3. Dell'avvenuto deposito dell'elenco deve essere data contemporaneamente notizia mediante affissione nell'abitato dei Comuni di cui al 1° comma del precedente art. 2 di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati la data di convocazione dell'Assemblea per le elezioni, il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

4. Nel manifesto, pertanto, dovranno essere riportati il 1° e 2° comma del successivo art. 9.

## **ART. 9 Reclami**

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio di Amministrazione e pervenire, mediante raccomandata a.r., nella sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni successivi al periodo di pubblicazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami. Tali decisioni vengono comunicate agli interessati con raccomandata a.r. .

3. Decisi i reclami ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 13, il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, di cui al precedente art.

4. Gli elenchi definitivi saranno forniti in duplice copia ai seggi elettorali costituiti in base al successivo art. 10. 8

## **ART. 10 Modalità di voto**

1. L'elezione degli organi consorziali deve avvenire mediante scheda segreta.

2. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, può, tuttavia, deliberare che l'elezione alle cariche consorziali avvenga per alzata di mano. La richiesta di votazione per alzata di mano deve essere formulata prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare per scrutinio segreto. Tale modalità di voto non può aver luogo quando siano state presentate, ai sensi del comma 4, altre liste di candidati oltre quelle di cui al successivo comma 3.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di indicare i nominativi componenti di ogni organo da rinnovare che vengono riportati nelle schede elettorali di cui al successivo articolo 11.

4. Ogni consorziato, comunque, può personalmente proporre la propria candidatura o proporre distinte liste degli organi da rinnovare. Tali proposte devono essere presentate per iscritto all'ufficio del Consorzio entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

5. Le schede devono contenere, in ordine di presentazione, le liste proposte dal Consiglio di Amministrazione e quelle pervenute ai sensi del precedente 4° comma, con suddivisione degli organi da eleggere e l'indicazione della carica da ricoprire.

6. In ogni caso, il consorziato, in sede di votazione, può liberamente scegliere persone anche non indicate nelle schede, sempre che gli stessi siano in possesso dei necessari requisiti.

7. Ai fini dell'elezione alla carica di Presidente del Consorzio, i soggetti che vengono proposti, oltre ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7, devono possedere adeguata capacità ed esperienza, dimostrate mediante curriculum vitae per aver svolto incarichi di vertice nella conduzione di enti pubblici o privati per almeno cinque anni.

Tale curriculum deve essere allegato alla proposta di lista di cui al precedente 4° comma ed a cura dell'ufficio del Consorzio consegnarne copia al presidente del seggio elettorale, affinché gli elettori ne possano prendere visione prima che si recano nella cabina.

8. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

## **ART.11**

### **Procedure di voto**

1. Le schede da utilizzare per l'elezione degli organi consorziali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dal Consorzio secondo un modello uniforme. Ogni scheda, valida per un voto, è composta da due parti distinte.

2. Nella parte sinistra della scheda è indicato, a stampa, sotto l'indicazione della carica, il nominativo del candidato o dei candidati proposti a norma del 4° e 5° del precedente articolo 10.

3. Nella parte destra della scheda, in corrispondenza dell'indicazione di ogni carica da ricoprire, sono stampate tante righe quanti sono i membri dell'organo interessato, sulle quali il consorziato può indicare nominativi diversi da quelli prestampati.

4. Le schede sono due di diverso colore, così distinte:

- scheda relativa alla votazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione del candidato Presidente;
- scheda relativa alla votazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con indicazione del candidato Presidente.

5. Le schede, che vengono consegnate ai consorziati votanti dopo averne accertato l'identità e la presenza nell'elenco degli elettori, devono recare la firma, per autentica, del presidente del seggio e di almeno uno scrutatore.

6. Ciascun avente diritto, dopo aver votato, depone nell'urna del seggio all'uopo predisposto una scheda per ciascuna delle votazioni di cui al 4° comma.

7. Per assicurare la segretezza delle votazioni a mezzo schede, nel locale in cui si tiene l'Assemblea viene messo a disposizione un numero di cabine adeguato alle necessità. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

8. Il voto per l'elezione alle cariche consorziali deve essere espresso dal consorziato in uno dei seguenti modi:

- a) scelta di un nominativo prestampato: apposizione di una crocetta nell'apposito quadratino corrispondente al nominativo prescelto;
- b) scelta di un nominativo non indicato a stampa: indicazione completa del nome e cognome sull'apposito spazio contenuto nella parte destra della scheda, con specificazione, in caso di omonimia, della data di nascita.

9. Ove l'Assemblea deliberi che l'elezione alle cariche consorziali sia effettuata per alzata di mano, il Presidente, prima di dare inizio alla votazione deve invitare i consorziati presenti, che non lo avessero già fatto a norma del comma 4 dell'art.10, a candidarsi per la carica prescelta. In tal caso, i consorziati votano su ogni singolo nominativo proposto dal Consiglio di Amministrazione o candidandosi come precede, che il Presidente pone ai voti per ogni organo e carica, rispettando l'ordine di presentazione delle richieste.

## **ART. 12** **Scrutinio**

1. Chiuse le votazioni, il presidente del seggio apre le urne e controlla che il numero delle schede in esse presenti corrisponde a quello degli elettori che hanno votato. Quindi apre le schede leggendo ad alta voce i nomi dei candidati votati, che vengono conteggiati a cura degli scrutatori.

2. Tutte le operazioni svolte dal seggio e l'esito della votazione sono annotati nell'apposito verbale.

3. Le schede sono da considerare nulle qualora presentino segni, o quant'altro possa rendere riconoscibile il consorzio elettore oppure contengano un numero di nominativi votati superiore al numero di soggetti da eleggere.

4. E' nullo il voto riferito ad uno o più nominativi ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza in relazione alla loro identità.

5. Sono da considerare schede bianche quelle sulle quali non sia stata apposta alcuna crocetta né vi sia stata l'indicazione specifica di alcun nominativo.

6. Va considerata valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del candidato da eleggere, nel caso in cui non sussistano fra i consorziati omonimie relativamente a tale cognome.

7. Il presidente e gli scrutatori decidono sulle contestazioni e le altre questioni sollevate durante le operazioni di voto e di scrutinio, e le relative decisioni sono riportate nel verbale di cui al comma 2.

## **ART. 13** **Diritto di voto**

1. Ogni consorzio membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

2. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, mediante delega, da un altro consorzio iscritto avente diritto al voto. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di proprietà comune, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega

dalla maggioranza dei titolari della proprietà. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

5. I soggetti di cui al 3° e al 4° comma del presente articolo dovranno depositare nella segreteria del Consorzio, 20 giorni prima della data delle elezioni, le relative deleghe o gli atti legittimanti l'esercizio del diritto di voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, o dal Presidente del Consorzio, o da un collaboratore del Consorzio all'uopo autorizzato dal Presidente.

7. I genitori possono essere rappresentati dai rispettivi figli maggiorenni e viceversa, senza necessità di presentare delega scritta.

8. Per i terreni nei quali l'usufrutto è diviso dalla proprietà, il voto è espresso dal proprietario o dall'usufruttuario, in relazione a chi sostiene le spese inerenti il Consorzio

#### **ART. 14**

#### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede del Consorzio o in altro luogo, mediante avviso da pubblicarsi nell'Albo consorziale e nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, nonché mediante manifesto da affiggersi nell'abitato dei Comuni medesimi, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. Quando lo scopo dell'Assemblea è l'elezione degli organi consorziali, la convocazione deve essere disposta almeno 60 giorni prima della data della riunione. Nel manifesto sono indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dove si svolge e la precisazione che possono intervenire all'Assemblea i consorziati aventi diritto ai sensi dei precedenti artt. 8 e 13 e che le procedure di voto sono fissate dai precedenti artt. 11, 12 e 13.

3. Quando l'oggetto della riunione non riguarda l'elezione degli organi consorziali, l'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre otto giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta lo richiedono almeno un decimo dei consorziati, o un terzo del Consiglio direttivo; qualora il Presidente non vi provveda, spetta ai revisori convocare l'Assemblea.

#### **ART. 15**

#### **Seggio elettorale**

1. Il seggio elettorale è composto dal Presidente, due scrutatori e un segretario, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. I candidati non possono essere nominati componenti del seggio elettorale.

#### **ART. 16**

#### **Ineleggibilità**

1. Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione :

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- j) coloro che ricoprono cariche elettive presso i Comuni, le Comunità Montane, la Provincia e la Regione.
- k) i funzionari di vigilanza sullo stesso;
- l) i fratelli;
- m) i coniugi

## **ART. 17**

### **Risultati delle elezioni**

1. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di età.

2. Dopo le operazioni di scrutinio, nel caso di votazioni per alzata di mano, il Presidente legge all'assemblea i risultati delle votazioni e proclama gli eletti. Nel caso di votazioni segrete, i risultati dello scrutinio vengono comunicati dal Presidente ai Comuni di cui all'art. 2.

3. Il Presidente uscente, espletati gli adempimenti previsti all'art. 23, entro 20 giorni dalla data delle elezioni convoca il Consiglio di Amministrazione neo eletto e, in tale seduta, presieduta dal consigliere anziano, presa visione dei verbali e degli atti relativi alle elezioni, vengono proclamati gli eletti e adottate decisioni in merito ad eventuali reclami.

## **ART. 18**

### **Consiglio di Amministrazione – Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da sei consiglieri.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno il Vice Presidente;
- b) stabilire l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata dal Presidente;

- c) proporre all'Assemblea le modifiche statutarie. Deliberare sui regolamenti e sulle loro modifiche e sulle norme per il funzionamento dei servizi;
- d) deliberare sui programmi di attività del Consorzio;
- e) deliberare in merito ai progetti esecutivi relativi alle opere di miglioramento fondiario e al loro funzionamento, nonché sulle relative operazioni di finanziamento;
- f) deliberare sui piani preventivi di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune, con l'indicazione dell'importo totale presunto del contributo a carico dei consorziati e della quota massima dei contributi annualmente esigibili per l'ammortamento della spesa d'impianto per la manutenzione ed esercizio delle opere, compresi i relativi oneri generali;
- g) approvare i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo del Consorzio;
- h) deliberare sulla partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che comunque presentino interesse per il Consorzio o ad accordi con altri soggetti pubblici e privati;
- i) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione dei beni mobili e dei beni immobili, le anticresi, le permuta, gli affitti, le enfiteusi, le costituzioni di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
- j) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- k) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- l) deliberare sul servizio di esattoria, tesoreria e di cassa;
- m) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti alla autorità giudiziaria ordinaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni giudiziali ed extragiudiziale, anche mediante compromessi arbitrali;
- n) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro;
- o) deliberare sui progetti, le perizie di variante e le relative domande di finanziamento che è possibile finanziare ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- p) deliberare sull'affidamento dei lavori e delle forniture;
- q) deliberare sulle licenze e concessioni relative alle opere e agli impianti consorziali;
- r) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- s) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti dal Presidente;
- t) deliberare sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni di godimento temporaneo dei beni immobili;
- u) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani preventivi di riparto della contribuenza e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- v) conferire ai singoli amministratori o a terzi poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- w) proporre i candidati alle cariche consorziali da sottoporre all'Assemblea ai fini delle elezioni;
- x) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, a società od associazioni, che siano d'interesse del Consorzio. Nominare rappresentanti dell'Ente nelle società partecipate, scegliendoli fra i soggetti terzi in possesso dei requisiti di professionalità e di moralità;

- y) provvede all'aggiornamento del catasto consortile;
  - z) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
  - aa) pronunciarsi sui reclami presentati dai consorziati;
  - bb) Autorizzare tutte le spese ed eseguire tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del Consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni dell'assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione è investito inoltre di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente, eccetto di quelli riservati agli altri organi.

## **ART. 19**

### **Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, non meno di due volte l'anno e deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei componenti, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.
4. In caso d'urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o posta elettronica sino a tre giorni prima della data della riunione.
5. Almeno 48 ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti.
6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica o a mezzo di posta elettronica ai componenti del Consiglio di Amministrazione almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la partecipazione del Presidente e di almeno tre dei suoi componenti e sono indette in unica convocazione

## **ART. 20**

### **Presidente**

1. Il Presidente, che ha la legale rappresentanza del Consorzio nei confronti di terzi e in giudizio:
  - a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il Segretario dell'Ente o un Consigliere di Amministrazione;
  - b) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;
  - c) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;



- d) sovrintende all'Amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
  - e) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
  - f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendo la sua determinazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
  - g) ordina i pagamenti e autorizza le riscossioni;
  - h) presiede o delega alle gare e alle licitazioni private per la aggiudicazione di appalti e forniture;
  - i) delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, sulle materie di competenza del Consiglio stesso, escluse quelle indicate all'art. 18, comma 2°, lett. a) b), c), d), e) f), g), i), j, k, l), q) s), u), w), x), y) e aa)
2. Le deliberazioni di cui al punto i) del precedente comma devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

### **ART. 21** **Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

### **ART. 22** **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche tra persone estranee al Consorzio.
2. Esso :
  - vigila sulla gestione del Consorzio;
  - presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul Bilancio preventivo e sul Rendiconto consuntivo, previi gli occorrenti riscontri.
3. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione dei presenti.
4. Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
6. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, chiede l'immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione per riferire quanto rilevato.
7. I Revisori supplenti, con precedenza al più anziano d'età, sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento di integrazione del Collegio.
8. Ai Revisori dei Conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo, da determinarsi dall'Assemblea all'atto della loro elezione.
9. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti quelle indicate nel precedente art. 16. Non possono inoltre essere eletti

Revisori i componenti del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro 60 giorni dalla vacanza.

12. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal segretario del Consorzio.

## **CAPO III**

### **Disposizioni comuni**

#### **ART. 23**

#### **Accettazione della carica**

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione della carica, che deve essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

2. Tale avviso deve essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata a.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione.

3. In difetto di accettazione della carica entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre dalla data della proclamazione integrativa.

4. Nei casi di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica già acquisita, si applica lo stesso meccanismo di subentro del comma che precede.

5. Qualora la sostituzione contemplata dai due commi che precedono non risulti possibile, si applica il combinato tra gli artt. 25 co. 3 e 27 co. 3 .

6. L'accettazione della carica di Vice Presidente, può essere manifestata subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.

7. In caso di mancata accettazione delle cariche indicate nel comma precedente entro il termine di cui al 1° comma, il Consiglio di Amministrazione procede, per le cariche non accettate, a nuova elezione.

#### **ART. 24**

#### **Durata della carica**

1. Il Presidente e gli altri Organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. Fino a quando i predetti Organi non siano stati eletti e non siano ancora intervenute le relative accettazioni, gli Organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione, sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi che deve, comunque, avvenire entro sei mesi dalla scadenza stessa.

## **ART. 25**

### **Dimissioni**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.
3. Le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti del Consiglio stesso si riduca a meno di due terzi; in quest'ultimo caso le dimissioni di coloro che hanno provocato tale effetto hanno efficacia soltanto a seguito del rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'art. 27 co. 3.

## **ART. 26**

### **Decadenza dalla carica**

1. La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 29.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'interessato con le relative motivazioni.
4. La cessazione della qualità di rappresentante di cui al precedente art. 13 comma 3 e 4 produce la perdita della carica di componente del Consiglio di Amministrazione e delle altre cariche consorziali.

## **ART. 27**

### **Cessazione**

1. Quando il Vice Presidente od alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione, con il subentro del primo dei non eletti della stessa lista. In caso di elezione per acclamazione viene eletto consigliere colui che offre maggiori garanzie e capacità. In entrambi i casi viene applicata la procedura prevista dal 1° e 2° comma del precedente art. 21.
2. I nuovi eletti decadono insieme a quelli già in carica all'atto della loro elezione.
3. Quando cessa dalla carica per qualsiasi motivo il Presidente e nel caso in cui il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulti ridotto a meno di due terzi, dovrà essere convocata entro tre mesi l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

## **ART. 28**

### **Segretario**

1. Il Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, il quale ne propone la durata e il trattamento economico, coadiuva il Presidente e gli altri organi nell'esercizio delle rispettive funzioni. In particolare, egli cura l'ordinario svolgimento delle attività di ufficio, la conservazione degli atti ed ogni incombenza attinente agli adempimenti di ordine amministrativo e contabile dovuti in esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi consorziali, dei regolamenti interni, e comunque in applicazione di norme legislative. In tale ambito sovrintende all'attività lavorativa del personale controllandone l'esecuzione, e provvede a svolgere ogni azione atta alla conservazione delle opere e impianti ed al corretto comportamento degli utenti. Della sua attività, il Segretario riferisce in modo continuativo al Presidente.
2. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di verbalizzante.
3. Nell'ipotesi di cui al successivo art. 29 ultimo comma, la funzione di verbalizzante viene svolta dal più giovane dei componenti del Consiglio stesso.
4. Possono essere chiamati ad assistere alle sedute degli organi collegiali altri funzionari del Consorzio od estranei, affinché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

## **ART. 29**

### **Conflitti di interesse**

1. Il componente il Consiglio di Amministrazione, che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri componenti dell'Organo Collegiale ed astenersi dal partecipare alla seduta.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, e salva la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.
3. Lo stesso obbligo di astensione incombe sul Segretario; e ciò anche quando si discutano argomenti riguardanti i componenti degli Organi Collegiali.

## **ART. 30**

### **Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
2. Per la validità delle deliberazioni degli organi del Consorzio è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la votazione viene ripetuta e, limitatamente alle votazioni palesi, qualora rimanga la parità, prevale il voto del Presidente.
3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a

scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quelle delle schede con voto espresso.

4. In ambedue i casi può essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che viene ritenuta valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. In tal caso per la validità delle deliberazioni. è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

5. Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al precedente art. 29 1° comma, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

### **ART. 31**

#### **Verbale delle adunanze**

1. Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere: la data, l'ora e il luogo dell'adunanza; la data di invio degli avvisi di convocazione; le generalità degli intervenuti; degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati; gli argomenti iscritti all'ordine del giorno; un breve riassunto della discussione; le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatta richiesta; le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, con le relative maggioranze; nonché l'ora in cui viene chiusa la seduta.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di Segretario.

### **ART. 32**

#### **Pubblicazione delle delibere**

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi entro il settimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate dal giorno immediatamente successivo.

3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione, a disposizione di chi ne voglia prendere visione.

### **ART. 33**

#### **Ricorsi**

1. Contro le deliberazioni, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione, da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata a.r. entro 6 giorni

3. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

**ART. 34**  
**Accesso agli atti**

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni.

**CAPO IV**

**Esercizio finanziario - Bilancio preventivo - Rendiconto consuntivo -  
Riparto delle spese.**

**ART. 35**  
**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

**ART. 36**  
**Riparto delle spese**

1. Le deliberazioni concernenti i Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione debbono essere depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni consecutivi. Del deposito è data notizia mediante pubblicazione, per 10 giorni consecutivi, di apposito avviso nell'albo pretorio dei Comuni di Vallo della Lucania, Cannalunga, Novi Velia e Moio della Civitella
2. Avverso le suddette deliberazioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione prevista nel comma precedente.
3. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sui ricorsi entro i successivi 60 giorni.

**ART. 37**  
**Ruoli di contribuenza**

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del primo comma, lettera w del precedente art. 18, approva i ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati e posti in riscossione con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. I ruoli sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio consortile, con avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania.
3. Ogni interessato potrà ricorrere al Consiglio di Amministrazione e solo per la rettifica di errori materiali cui si sia incorso nella compilazione dei ruoli.
4. Tale ricorso non è ammesso trascorso 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli all'Albo consortile.
5. Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni iscritte nei ruoli, ma se il medesimo è accolto, il ricorrente ha diritto al rimborso di quanto ingiustamente pagato e risultante dalla ricevuta di pagamento.
6. I ruoli sono resi esecutivi dal Presidente dopo la pubblicazione all'Albo consortile degli stessi e sono riscossi con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle II. DD.

**ART. 38**  
**Servizio di Tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione tra quelli di rilevanza locale o regionale.

**ART. 39**  
**Norma transitoria**

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'intervenuta approvazione da parte della Regione Campania, ad eccezione degli organi statutari che restano in carica fino alla loro naturale scadenza ai sensi del presente Statuto.